

Antonella Fumo

Da: "Per conto di: demografici.cascianatermelari@postacert.toscana.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: venerdì 11 luglio 2014 10:02
A: <comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fw: POSTA CERTIFICATA: Invio Circolare modifica art.6 del decreto 9.8.2011.

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 11/07/2014 alle ore 10:02:36 (+0200) il messaggio con Oggetto "Fw: POSTA CERTIFICATA: Invio Circolare modifica art.6 del decreto 9.8.2011." è stato inviato dal mittente "demografici.cascianatermelari@postacert.toscana.it" e indirizzato a:


comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20140711100236.23284.07.1.49@pec.aruba.it





Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo
Area I Ordine e Sicurezza Pubblica

Pisa, 1 luglio 2014

Al Sig. Presidente Concommercio
di P I S A

Al Sig. Presidente Confesercenti
Di P I S A

Al Sig. Presidente
Federazione Tabaccai P I S A

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni Della Provincia
Loro Sedi

e, p.c. Al Sig. Questore di PISA

Al Sig. Comandante Provinciale
Dei Carabinieri di PISA

Al Sig. Comandante Provinciale
Della Guardia Di Finanza PISA

Al Sig. Comandante Provinciale
Dei Vigili Del Fuoco Di PISA

OGGETTO: Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto 4 aprile 1973».

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n.138 del 17-6-2014), è stato pubblicato il decreto in oggetto indicato.



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo
Area I Ordine e Sicurezza Pubblica

In proposito, si ritiene necessario attirare l'attenzione delle SS.LL. sulle novità introdotte dal Decreto Ministero Interno 4/6/2014, che coordinandosi con il TULPS stabilisce limiti alla **detenzione e vendita di articoli pirotecnici e specifiche condizioni di sicurezza dei locali adibiti a vendita**, apportando modifiche al DM 9/8/2011 in materia di manufatti esplosivi.

In particolare, con il DM 9/8/2011 era stata apportata modifica al Testo unico delle **leggi di pubblica sicurezza** (Regio decreto 635/1940) in materia di vendita dei materiali pirotecnici, in attesa dell'emanazione del Regolamento, previsto dal D.Lgs. n.58/2010, che dovrebbe regolare e **adeguare le disposizioni vigenti** alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione.

Con il Decreto Ministero Interno 4/6/2014 si integra la disciplina del TULPS in materia di licenze, e si stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento sono consentite:

a) la detenzione e la vendita di complessivi **kg. 50 netti di manufatti** indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifici da divertimento, nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro **confezioni minime di vendita**, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

- 1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
- 2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
- 3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
 - 3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
 - petardi
 - petardi flash
 - doppio petardo
 - petardo saltellante
 - loro batterie e combinazioni;
 - 3.2) artifici del tipo:
 - sbruffo
 - mini razzetto
 - razzo
 - candela romana
 - tubi di lancio (tubi monogetto)
 - loro batterie e combinazioni;



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo
Area I Ordine e Sicurezza Pubblica

4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:

4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;

4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;

4.3) bengala a bastoncino;

4.4) carrettila: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;

4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;

4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;

4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;

4.8) dispositivi lancia coriandoli;

4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

b) la detenzione, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³.

In base al decreto 4/6/2014, inoltre, per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.

Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi."

In relazione a quanto sopra si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che venga data ampia diffusione della normativa in oggetto a tutte le categorie imprenditoriali interessate.

IL VICE PREFETTO VICARIO

Romeo

PE/GP